

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (67)697

Vol. 1967/0123

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 697 def.

Bruxelles, 22 novembre 1967

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti:

1. i controlli doganali da esercitare sulle merci  
che arrivano nel territorio della Comunità,
2. il regime del deposito temporaneo di tali merci

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

## RELAZIONE

### Osservazioni preliminari

1. La messa in opera dell'unione doganale, sulla quale è fondata la Comunità Economica Europea, è disciplinata, per l'essenziale, nel Capitolo del Trattato che le è dedicato. In tale capitolo figurano delle prescrizioni precise per quanto attiene all'abolizione dei dazi doganali intra-comunitari, all'instaurazione progressiva della Tariffa doganale comune, nonché alle modifiche o alle sospensioni autonome di essa. Per contro, per quanto riguarda le disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo 27 del Trattato prevede soltanto un ravvicinamento nella misura necessaria, il quale deve essere effettuato dagli Stati membri prima della fine della prima tappa. Tale articolo non conferisce alle istituzioni della Comunità alcun potere per statuire delle disposizioni obbligatorie.

In seguito ai lavori ai quali è stato proceduto in materia, con la partecipazione degli Stati membri, la Commissione ha constatato, però, che è necessario garantire l'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune. A tal fine occorre, in talune materie, adottare atti comunitari obbligatori, necessari per precisare le norme relative alla messa in opera di una legislazione doganale atta ad assicurare l'uniformità di cui sopra. Trattandosi della messa in opera di un elemento di base dell'unione doganale e, nell'assenza di un potere di azione conferito alle istituzioni comunitarie nel relativo Capitolo del Trattato, non sembra che gli atti comunitari di cui si tratta possano essere basati su altre disposizioni specifiche del Trattato, ed in particolare su quelle relative alla politica commerciale comune.

.../...

## Introduzione

2. Quando/<sup>le</sup>merci provenienti dall'estero arrivano sul territorio di uno Stato membro, devono essere obbligatoriamente depositate sulle banchine dei porti o essere trasportate in magazzini o luoghi ben determinati, quali le aere di sdoganamento, dove esse possono generalmente permanere soltanto per un periodo di breve durata e sotto sorveglianza doganale, prima di essere sottoposte ad un regime doganale.
3. Pur presentando numerosi punti in comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti negli Stati membri che fissano le condizioni in cui si effettuano il trasporto e il soggiorno delle merci in dogana presentano alcune divergenze. L'importanza delle formalità inerenti al controllo delle merci che arrivano dall'estero, il cui compimento è richiesto dai trasportatori o più generalmente dagli importatori, varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. E' lo stesso per quanto si tratta della durata del periodo che corre tra il momento in cui la merce arriva sul territorio doganale e quello in cui un regime doganale gli deve essere assegnato.
4. Certo tali disparità trovano la loro causa nella situazione geografica o nella natura delle attività economiche o commerciali di alcuni Stati membri ; tuttavia, anche se gli importatori o i vettori possono godere di facilitazioni più o meno grandi a seconda del punto di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, deviazioni di traffico rischiano di verificarsi soprattutto a decorrere dal 1° luglio 1968.

Ne risulterebbero indubbiamente anche delle deviazioni delle entrate doganali.

La corretta realizzazione dell'unione doganale, che costituisce uno degli oggetti della Comunità, verrebbe quindi direttamente compromessa, come ha fatto osservare il Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1966.

5. L'esigenza di un ravvicinamento risulta dalle considerazioni sopraesposte. In tali condizioni, e tenuto conto del fatto che talune disposizioni nazionali rientranti nel dominio della presente proposta di direttiva hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del Mercato comune, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'articolo 100 del Trattato sono le sole applicabili. In applicazione di tale articolo occorre, in questo caso, consultare il Parlamento europeo ed il Comitato Economico e Sociale.

6. La presente proposta di direttiva, le cui disposizioni vengono qui appresso analizzate, è stata elaborata su questa base e tratta successivamente delle condizioni che gli Stati membri devono rispettare quando delle merci arrivano sul territorio doganale della Comunità (Titolo I - Trasporto delle merci in dogana) e quando tali merci sono depositate temporaneamente in dogana in attesa di vedersi assegnato un regime doganale (Titolo II - Deposito temporaneo).

7. Per quanto riguarda le merci che formano oggetto dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica esse saranno ugualmente disciplinate dalle disposizioni della direttiva. I due Trattati citati non prevedono, nè esplicitamente nè implicitamente, delle disposizioni relative al ravvicinamento della legislazione doganale. Detto ravvicinamento non comporta alcuna modifica in rapporto al Trattato che istituisce la CECA - il quale non limita la competenza degli Stati membri in tale materia - e non deroga alle prescrizioni del Trattato CEEA. Dunque è permesso di concludere, in virtù dell'articolo 232 del Trattato CEE, che le disposizioni stabilite in materia, sulla base di <sup>tale</sup> Trattato, sono valide per le merci in causa.

#### I. Campo di applicazione (articolo 1)

8. Ispirandosi, su tale punto, alle norme applicate negli Stati membri, l'articolo 1 precisa che la direttiva si applica a tutte le merci che arrivano nel territorio doganale.

Il paragrafo 2 comporta una definizione del regime del deposito provvisorio. Tenuto conto della diversità delle denominazioni in uso nel diritto degli Stati membri, una enumerazione dei regimi in causa è data in allegato alla direttiva. S'intende che l'istituzione del nuovo regime di tale deposito non potrà oramai aver luogo che nel rispetto delle regole previste nella direttiva.

.../...

## II. Titolo I - Trasporto delle merci in dogana

9. Le disposizioni di questo Titolo stabiliscono, in linea di principio, che le merci introdotte sul territorio doganale devono essere immediatamente assoggettate al controllo del servizio delle dogane e determinano le condizioni di tale controllo.

10. I principi sui quali è <sup>basata</sup> la direttiva hanno innanzitutto lo scopo di obbligare gli Stati membri ad adottare tutte le misure utili affinché il vettore sia tenuto ad utilizzare il percorso indicato dalle autorità nazionali competenti per trasportare le merci sia all'ufficio doganale, sia in un altro luogo designato dalle stesse autorità e soggetto alla sorveglianza del servizio doganale (articolo 2, paragrafo 2). Queste due possibilità trovano la loro ragion d'essere nel fatto che, in modo sempre più frequente, si prevedono procedure speciali per adattare le esigenze amministrative al nuovo carattere degli scambi commerciali, specialmente per facilitare il trasporto senza rottura di carico fino ai magazzini dei destinatari in cui le merci vengono direttamente sdoganate. D'altra parte, tali disposizioni devono intendersi rispettate quando una merce viene trasportata, anche senza soste, lungo un percorso soggetto a sorveglianza doganale (per esempio il canale di Kiel).

11. Il secondo principio che forma oggetto degli articoli 3 e 4 ha lo scopo di armonizzare le condizioni in cui le merci che arrivano sul territorio doganale senza essere poste sotto un regime doganale sono assunte in carico dal servizio doganale. La regolamentazione di ciascuno Stato membro prevede già disposizioni al riguardo, quantunque i termini per il trasporto in dogana delle merci siano diversi da uno Stato all'altro e il contenuto della dichiarazione richiesta non sia sempre fissato nello stesso modo. La direttiva elenca quindi all'articolo 3 i dati che devono figurare sulla dichiarazione sommaria che la persona responsabile delle merci è tenuta a presentare.

Onde tener conto maggiormente delle condizioni di rapidità nelle quali devono potersi effettuare i trasporti, è stato ritenuto il principio che gli Stati membri possano autorizzare, quale dichiarazione sommaria, un documento commerciale o amministrativo contenente i dati richiesti (foglio di viaggio, manifesto doganale, polizza di carico, per esempio).

12. Infine, poiché la presa in carico deve effettuarsi entro il più breve termine e nelle migliori condizioni, ciascuno Stato membro dovrà fare in modo di esigere la presentazione di questa dichiarazione al più tardi 24 ore dopo l'arrivo delle merci, le quali non possono essere precedentemente scaricate senza autorizzazione del servizio doganale né in luoghi diversi da quelli sorvegliati da tale servizio.

13. E' d'altra parte precisato (articolo 3, paragrafo 3) che gli Stati membri possono dispensare dalla presentazione della dichiarazione sommaria in casi ben determinati (traffico frantaliere e merci utilizzate a scopi turistici).

### III. Titolo II - Deposito temporaneo

14. Dopo essere state trasportate in dogana nelle condizioni sopramenzionate, le merci, come si è osservato nell'introduzione, possono soggiornare un certo tempo prima di essere sottoposte ad un regime doganale.

Per offrire agli importatori facilitazioni analoghe in ciascuno Stato membro, occorre armonizzare le disposizioni previste in questo settore, e che variano da uno Stato all'altro. A tal fine, gli Stati membri dovranno ispirarsi ai seguenti principi :

- 1) le merci dovranno rimanere sotto controllo doganale nei luoghi pubblici o privati designati dalle autorità competenti. Le sole manipolazioni di cui potranno formarvi oggetto sono quelle atte ad assicurare la conservazione delle merci nello stato in cui sono state importate.
- 2) Le merci in tal modo depositate dovranno essere assegnate un regime doganale o essere riesportate entro un termine fissato dalle autorità competenti, e al massimo entro dieci settimane, se le merci sono giunte via mare, entro quindici giorni, se sono arrivate per altra via (articoli 6 - 8).

Quest'ultima disposizione si fonda sul fatto che i porti sono dei centri di ridistribuzione e che può trascorrere un periodo abbastanza lungo prima che alle merci sbarcate possa essere data una precisa destinazione. Ispirandosi alle norme vigenti nei Paesi Bassi, è sembrato che dieci settimane possano costituire un termine sufficiente per assegnare un regime doganale alle merci giunte via mare o per riesportarle. D'altra parte, tale termine dovrebbe favorire, a parità di condizioni, l'attività dei porti della Comunità.

Non è invece sembrato opportuno prevedere un termine superiore a 15 giorni per le merci importate per via diversa da quella marittima, in quanto tali merci possono, più agevolmente e senza complicare il compito dei vettori, essere istradate, se è necessario, verso un deposito doganale, in cui potranno soggiornare più a lungo. Tuttavia, la possibilità di prolungare il termine deve essere ammessa quando la necessità di controllare la composizione esatta delle merci lo esige.

- 3) Allo scadere del termine fissato e qualora le merci depositate non siano state poste sotto un regime doganale o riesportate, le autorità nazionali competenti dovranno adottare tutte le misure utili per assegnare loro, entro il più breve tempo, ed eventualmente d'ufficio, un regime doganale (articolo 9).

### Conclusion

15. La Commissione ritiene che le norme proposte, basate sui principi suesposti ed elaborate in funzione delle moderne esigenze del traffico internazionale, consentiranno di applicare le disposizioni più adatte ai fabbisogni propri del commercio estero, senza trascurare le reali esigenze della Comunità in questo particolare settore.

In questa visuale, la presente direttiva dovrebbe consentire di attuare un controllo doganale uniforme lungo la frontiera comune, soprattutto nei punti di introduzione più importanti, tenendo conto dei progressi tecnici compiuti o da compiersi per quanto riguarda i modi e mezzi di trasporto ed evitando l'inoperosità di questi ultimi.

La Commissione è convinta che in tal modo l'ottenuta razionalizzazione delle procedure, senza mettere in causa l'applicazione della tariffa doganale comune, arrecherà concreti vantaggi per la Comunità.

Proposta di  
Direttiva del Consiglio  
relativa all'armonizzazione delle disposizioni legi-  
slative, regolamentari e amministrative riguardanti :  
1. i controlli doganali da esercitare sulle merci  
che arrivano nel territorio della Comunità,  
2. il regime del deposito temporaneo di tali merci.

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica europea e in particolare l'articolo 100,

VISTA la proposta della Commissione,

VISTO il parere del Parlamento europeo,

VISTO il parere del Comitato economico e sociale,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea è fondata su di una Unione doganale, la cui messa in opera è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del Titolo I, Capitolo 1, del Trattato ;

CONSIDERANDO che tale Capitolo del Trattato comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene, in particolare, all'abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri, all'instaurazione e alla messa in opera progressiva della Tariffa doganale comune, nonché alle modifiche e alle sospensioni autonome dei dazi di essa ; che, per contro, se il predetto capitolo contiene, nel suo articolo 27, una disposizione in virtù della quale gli Stati membri procedono, prima della fine della prima tappa, e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, esso non conferisce alle istituzioni della Comunità il potere di statuire delle disposizioni obbligatorie in tale materia ; che un esame approfondito cui si è proceduto, unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di precisare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili alla messa in opera di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune ;

.../...

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per quanto riguarda i controlli doganali esercitati sulle merci che arrivano nel loro territorio doganale e il regime del deposito temporaneo di tali merci ;

CONSIDERANDO che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'Unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali ;

CONSIDERANDO, di conseguenza, che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del Mercato comune ;

CONSIDERANDO che è necessario istituire negli Stati membri norme comuni applicabili al trasporto in dogana delle merci che giungono dai paesi esterni alla Comunità, nonché le condizioni per il soggiorno di tali merci nei depositi temporanei sotto sorveglianza doganale, quando tali merci, immediatamente dopo il loro arrivo, non sono riesportate o vincolate a un regime doganale ;

CONSIDERANDO che occorre tener conto delle necessità amministrative e delle esigenze del commercio internazionale e che è quindi logico prevedere disposizioni adeguate a tali interessi ed esigenze, e in particolare ai vari modi di trasporto utilizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle legislazioni degli Stati membri nel campo dei controlli doganali da esercitare sulle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, nonché le norme relative al regime dei depositi temporanei di tali merci.
2. I depositi temporanei di cui sopra sono quelli che figurano nell'allegato alla presente direttiva, che ne fa parte integrante, e quelli che fossero istituiti posteriormente alla data della sua entrata in vigore.

TITOLO I

Trasporto delle merci in dogana

Articolo 2

1. Tutte le merci che arrivano sul territorio doganale della Comunità o che provengono da una zona franca situata sul territorio della Comunità sono sottoposte al controllo del servizio doganale.
2. Sono considerate in deposito provvisorio le merci ammesse a soggiornare sul territorio doganale della Comunità senza essere immediatamente sottoposte ad un regime doganale, in particolare in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale enumerate nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Le merci di cui all'articolo 1 paragrafo 1 devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria stabilita nelle condizioni previste al paragrafo di cui appresso, a meno che esse si trovino già o non siano immediatamente sottoposte ad un regime doganale.

.../...

.....

2. Ogni documento commerciale o amministrativo può, nelle condizioni fissate dalle autorità nazionali competenti, essere considerato come dichiarazione sommaria, purchè contenga, almeno le seguenti indicazioni :

- natura, quantità, marche e numeri dei colli,
- natura delle merci,
- peso lordo,
- natura e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono state convogliate,
- luogo di carico delle merci su tale mezzo di trasporto.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 precedente non fanno ostacolo alle disposizioni particolari che consentono alle autorità nazionali competenti di esonerare dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria talune merci che formano oggetto di un traffico frontaliero e che sono utilizzate da turisti, semprechè tali disposizioni garantiscano la riscossione dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli dovuti per dette merci.

#### Articolo 4

1. La dichiarazione sommaria deve essere presentata dalla persona responsabile delle merci, o dal suo rappresentante, entro il termine fissato dalle autorità nazionali competenti e che scade al più tardi 24 ore dopo l'arrivo delle merci all'ufficio doganale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Tuttavia, quando il giorno di arrivo non è un giorno lavorativo, il termine decorre soltanto dall'inizio del primo giorno lavorativo che segue.

La dichiarazione sommaria è vistata dal servizio doganale.

2. In attesa della presentazione della dichiarazione sommaria, le merci possono essere scaricate dai mezzi di trasporto soltanto previa autorizzazione del servizio doganale e nei luoghi sorvegliati da tale servizio.

.../...

## TITOLO II

### Deposito temporaneo

#### Articolo 5

Le merci trasportate in dogana nelle condizioni fissate agli articoli 2 e 4 debbono rimanere sotto controllo doganale fino al momento in cui il servizio doganale ne autorizza il ritiro.

Durante questo periodo le merci devono essere intro<sup>dotte</sup>/in deposito temporaneo, nei luoghi pubblici o privati designati dalle autorità nazionali competenti e alle condizioni da esse stabilite. Le merci possono, nelle condizioni fissate da tali autorità, formare oggetto soltanto di manipolazioni usuali destinate alla loro conservazione nello stato in cui sono state importate.

#### Articolo 6

Le merci di cui all'articolo 5, <sup>quando</sup> / sono trasportate per via marittima devono essere vincolate ad un regime doganale o essere riesportate entro il termine fissato dalle autorità nazionali competenti e che scade al più tardi dieci settimane dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione sommaria.

#### Articolo 7

Le merci di cui all'articolo 5, <sup>quando</sup> / sono state trasportate per via diversa da quella marittima, devono essere vincolate ad un regime doganale o essere riesportate entro il termine fissato dalle autorità nazionali competenti e che scade al più tardi 15 giorni dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione sommaria.

Quando il controllo della composizione esatta delle merci lo esige, il termine di 15 giorni può essere prolungato. Il termine così prolungato non può oltrepassare la durata necessaria al compimento di tale controllo.

Articolo 8

Quando la scadenza del termine fissato agli articoli 6 e 7 corrisponde a un giorno non lavorativo, il termine viene prolungato fino al primo giorno lavorativo che segue.

Articolo 9

Quando allo scadere del termine di cui agli articoli 6 o 7 le merci non hanno formato oggetto di una dichiarazione dettagliata, in vista della loro ammissione al beneficio di un regime doganale, o non sono state riesportate, le autorità nazionali adottano le misure necessarie per assegnare loro, entro il più breve termine, ed eventualmente d'ufficio, un regime doganale.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1968.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, li

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. Repubblica federale di Germania

- Verwahrung (Zollgesetz - Art. 8)

2. Regno del Belgio

- Dépôt douanier provisoire (Arrêté royal del 7.7.1847, art. 155 e Arrêté royal du -
- Voorlopige douane-opslag Koninklijk Besluit van 18.2. 1952, art. 7)

3. Repubblica francese

- Magasin de dédouanement (Code des douanes - art. 82 bis a 82 series)
- Aires de dédouanement
- Dépôt de douane (Code des douanes - art. 182 a 185)

4. Repubblica italiana

- Magazzini doganali temporanea custodia (Regolamento doganale - art. 21)
- Magazzini o capannoni sotto sorveglianza doganale (Regolamento doganale - art. 21 e R.D. 2.9.1923 N° 1959)

5. Granducato del Lussemburgo

- Dépôt douanier provisoire (Arrêté granducal del 20.4.1922, art. 1 e Arrêté ministériel del 19.3.1952, art. 1)

6. Regno dei Paesi-Bassi

- Voorlopige douane-opslag (Koninklijk Besluit del 29.5.1962, art. 67)
-